

Codice A1805A

D.D. 2 aprile 2019, n. 1016

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso CN01084, denominato Crava II, sito nel comune di Rocca de' Baldi (CN), di proprietà di Enel Green Power.

Premesso che:

nel dicembre del 1997 la Direzione produzione idroelettrica – Alpi Ovest di Enel ha trasmesso alla Regione Piemonte una relazione tecnica inerente il bacino di carico a servizio dell'impianto idroelettrico di Crava II, nel Comune di Rocca de' Baldi;

la quota massima di regolazione dell'invaso è pari a 371 m slm, per una capacità utile di invaso di circa 50.000 m³, lo sbarramento è costituito da due rilevati in terra con altezza e lunghezza rispettivamente di 3,0 x 100 m e 6,7 x 110 m;

Il bacino, entrato in servizio nel 1927, è inserito in un contesto ambientale di gran pregio sotto il profilo avi-faunistico, che comprende anche un'oasi di protezione gestita dalla LIPU e alcuni percorsi turistici;

In data 19.05.2016 è stato eseguito un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Difesa del suolo della Regione Piemonte, i quali, per quanto consentito dalla presenza di una folta vegetazione, anche di alto fusto, sui uno dei due rilevati in terra, hanno constatato il buono stato di conservazione degli stessi, oltre che un elevato grado di interrimento dell'invaso;

con nota prot. n. 25363 del 08.06.2016, il suddetto settore regionale ha richiesto alla proprietà alcune integrazioni alla relazione tecnica sopra citata, in particolare sono stati chiesti una relazione sui risultati delle attività di controllo e su eventuali problematiche riscontrate, l'effettuazione di un rilievo batimetrico del fondo dell'invaso, per valutare il grado di interrimento dello stesso, e uno studio di deflusso a valle degli sbarramenti per ipotetico collasso della struttura. Tali richieste sono state ribadite con nota prot. n. 25105 del 29.05.2017.

Considerato che:

con nota del 21.12.2018, integrata con nota del 18.03.2019, Enel Green Power ha trasmesso alla Regione Piemonte quanto richiesto, dichiarando che non sono state riscontrate problematiche nella gestione del bacino e che pertanto non è stato necessario adottare nessun particolare provvedimento. Il rilievo batimetrico del bacino ha evidenziato una riduzione del volume di invaso di circa il 20 % e lo studio di deflusso per ipotetico collasso degli argini di sbarramento ha evidenziato il potenziale allagamento di un tratto della strada provinciale 120 e dell'oasi Lipu presente nell'area compresa fra l'invaso e il torrente Pesio, mentre a valle di queste zone la massa liquida dovrebbe essere contenuta in alveo o comunque in aree adiacenti di espansione, senza interessare fabbricati o infrastrutture;

per quanto concerne le attività di controllo, la suddetta nota chiarisce che lo schema previsto nella relazione tecnica del 1997 è risultato non praticabile e che pertanto è attualmente in fase di studio un nuovo sistema di controllo dei rilevati di cui lo schema e le caratteristiche saranno forniti alla Regione Piemonte non appena disponibili.

Tutto ciò premesso e considerato:

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

determina

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, la società Enel Green Power, proprietaria dell'invaso, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso idroelettrico, Cat. B, cod. CN01084, denominato Crava II, sito nel comune di Rocca de' Baldi (CN);

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, la società Enel Green Power quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare, l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Salvatore La Monica
Ing. Roberto Del Vesco

Il Responsabile del Settore
Ing. Gabriella Giunta

Allegato

Codice invaso **CN01084** **BACINO DI ACCUMULO IDRICO AD USO
IDROELETTRICO E RICREATIVO**
 Invaso di categoria B tipologia D

Comune di: **ROCCA DE' BALDI (CN)** Località: Crava

Proprietario e
gestore: **Enel Green Power SpA** Indirizzo:
**Viale Regina Margherita 125,
00198 Roma,**

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso idroelettrico denominato Crava II, nel comune di Rocca de' Baldi (CN), è predisposto sulla base:

1. della documentazione presentata dalla proprietà;
2. del sopralluogo effettuato in data 19.05.2016 da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di: ROCCA DE' BALDI	Provincia di: Cuneo
Località:	Crava
Coordinate UTM WGS84	400454E - 4919964N

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato a scopo idroelettrico e ricreativo.
- Caratteristiche dello sbarramento:
esso è costituito da due diversi rilevati, separati da uno sperone in roccia: l'argine 1 a ovest, in prossimità delle opere di scarico e l'argine 2 ad est nei pressi delle opere di presa che alimentano il canale derivatore.

	Argine 1	Argine 2
Altezza	3,0 m	6,7 m
Larghezza coronamento	2,0 m	4,5 m
Lunghezza coronamento	100	110
Quota coronamento	372,61 m slm	372,15 m slm

- Volume massimo di invaso: 50.000 m³;
- Volume effettivo d'invaso misurato a giugno 2018: 39.000 m³;
- Scarico di superficie: costituito da una soglia sfiorante di lunghezza l = 33 m con ciglio di sfioro a quota 371,00 m s.l.m.;
- Scarico di fondo: costituito da una paratoia piana ubicata in fregio allo sfioratore avente dimensioni 2,00 x 1,00 m e quota della soglia a 367,69 m s.l.m.;
- Alimentazione: canale di scarico della centrale idroelettrica di Crava I;
- Asta idrometrica: presente;
- Stato di conservazione: buono.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

ARTICOLO II - OPERE DI MANUTENZIONE

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

Ove compatibile con la presenza dell'oasi LIPU di protezione faunistica, i rilevati arginali dovranno essere mantenuti scevri da vegetazione arborea e arbustiva e comunque costantemente monitorati per individuare eventuali infiltrazioni o altre anomalie. In caso di erosioni o movimenti franosi, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti.

Si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento.

La cartellonistica poste in essere dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato e ripulita da eventuale vegetazione o agenti infestanti, onde scoraggiare eventuali intrusioni e cadute accidentali.

A seguito del rilievo batimetrico del giugno 2018 o di eventuali altri futuri rilievi, qualora fossero ritenute necessarie operazioni di svaso, spurgo e sfangamento ai fini dell'ottimizzazione della produzione idroelettrica o per garantire la funzionalità degli scarichi, le stesse dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente (art. 14 D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

ARTICOLO III - VIGILANZA

Il proprietario e gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico dell'invaso sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso o di ogni altra manifestazione che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o sismici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Una nota del 21.12.2018 trasmessa dal gestore alla Regione Piemonte chiarisce che lo schema di monitoraggio previsto nella relazione tecnica generale prodotta nel 1997 è risultato non praticabile e che pertanto è in fase di studio un nuovo sistema di controllo dei rilevati. Non appena disponibile, lo schema e le caratteristiche di tale nuovo sistema dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Regione Piemonte.

Il Settore regionale competente in materia di sbarramenti e quello tecnico regionale di Cuneo possono richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tali osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale ed inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, dovrà essere data immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti, e in via precauzionale il gestore provvederà, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore tecnico regionale di Cuneo ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti potranno effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti e alla struttura regionale tecnica di Cuneo, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà

imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale **comunicazione**, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 (D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invaso da un tecnico abilitato tra 10 (DIECI) ANNI; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire l'inserimento nel piano comunale di protezione civile del rischio derivante dalla presenza dell'invaso sul territorio. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà indicare le misure

da attivare e le procedure da seguire, a tutela della pubblica incolumità, nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'allegato 2. A tal fine è possibile utilizzare il modello di documento predisposto dalla Regione Piemonte, approvato con DD n. 486 del 21.02.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 05/04/2018.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il proprietario Enel Green Power, Direzione Unità Territoriale del Piemonte, domiciliato in Torino Via Sandro Botticelli 115/A, s'impegna a comunicare con tempestività al Sindaco ed al Settore regionale competente per gli sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo ed eventuali cambiamenti di gestione e/o proprietà.

Il Funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica



Il referente d'area
Ing. Roberto Del Vesco



Il Responsabile del Settore
Difesa del Suolo
Ing. Gabriella Giunta



ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte di ARPA Piemonte o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterrà significativi per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso, si verifica una fase di «preallerta» <u>quando l'invaso superi la quota massima di regolazione</u> o, nei casi in cui la quota di massimo invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie.</p> <p>In caso di <u>sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione di specifici controlli secondo la procedura stabilita dal Disciplinare o, in via generale, dai Settori regionali competenti per gli sbarramenti e tecnici decentrati o comunque nel rispetto della seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Scala Richter (Magnitudo)</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≥ 4</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≥ 5</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≥ 6</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≥ 7</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≥ 8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≤ 25</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≤ 50</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≤ 80</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≤ 125</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>, il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.</p> <p>Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predisponde, in termini organizzativi a gestire le eventuali successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare.</p> <p>L'attivazione della fase è annotata sul registro della diga di cui all'allegato 1.</p> <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal Disciplinare, o disposta in via generale dal Settore regionale competente per gli sbarramenti, e ne comunica gli esiti al Settore tecnico regionale ed a quello competente per gli sbarramenti sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere responsabile (ove presente). In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza al Settore regionale competente per gli sbarramenti l'assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. Il Settore regionale competente per gli sbarramenti da comunicazione degli esiti dei controlli alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG.</p> <p>L'attivazione della fase è annotata sul registro della diga di cui all'allegato 1.</p>												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;
	in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;
	in occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, quale eventualmente indicata nel Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.
	per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile.
	in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza (ove esistente), presente presso la diga ove necessario; 3. attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 4. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 5. tiene informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 6. comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 7. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano precludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, garantendo l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta alla Regione Piemonte – Settore difesa del suolo una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ul style="list-style-type: none">• provvede immediatamente ad informare:<ul style="list-style-type: none">• il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),• la Protezione civile regionale,• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,• il Comune ove è ubicato l'impianto;• i comuni di Magliano Alpi e Mondovì, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.• mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	CN01084	Denominazione	Crava II
		Comune di	Rocca de' Baldi (CN)

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario e gestore	Enel Green Power SpA	Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma			
Ingegnere Responsabile					
Responsabile di impianto					
Guardiano					
Comune	Comune di Rocca de ' Baldi	Via Umberto I, 13 12047 Rocca de ' Baldi (CN)	0174587103	rocca.de.baldi@cert.ruparpiemonte.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Via Massimo d'Azeglio 8 12100 - Cuneo	0171 65641		
Autorità idraulica	Settore Tecnico decentrato di Cuneo	C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo	0171.321911	tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 - 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it	